

garanzia fondi rustici ed urbani *od opifici* il cui valore a ricostruzione o riparazione compiuta, diffalcate le passività eventualmente iscritte sui medesimi, ecceda di un quinto la somma da mutuarsì. »

L'onorevole Pellegrini propone che sia aggiunto il capoverso:

“ I mutui contemplati dalla presente legge e regolarmente iscritti nei registri ipotecari, quando siano impiegati a migliorare gl'immobili danneggiati dalle inondazioni, sono privilegiati pel maggior valore dell'immobile in causa di detti miglioramenti al tempo dell'alienazione. Nel regolamento per la esecuzione di questa legge, verrà determinato quali prove debba offrire il creditore privilegiato ed il modo di assumerle e di renderle pubbliche. »

C'è poi un emendamento, non stampato, presentato dagli onorevoli Caperle e Borghi.

Caperle. Scusi, fu ritirato; e chiedo di parlare per dirne le ragioni.

Presidente. Chiede di parlare sull'articolo sei?

Caperle. Sì signore.

Presidente. Prima dà facoltà di parlare all'onorevole Tecchio.

Tecchio. Dichiaro francamente che non comprendo nè la necessità, nè l'utilità del capoverso di questo articolo 6.

L'onorevole relatore, prevedendo l'obiezione, ha dichiarato che questo capoverso non ha un carattere obbligatorio per le provincie.

Romanin-Jacur, relatore. Ho risposto all'onorevole Pellegrini.

Tecchio. Sta bene, rispondendo ad un'osservazione dell'onorevole Pellegrini, il relatore ha dichiarato che questo capoverso non è obbligatorio. Ora, per me, a stabilire l'inutilità del capoverso basterebbe questa dichiarazione dell'onorevole relatore, perchè non si è mai sentito che si facciano leggi coll'intenzione che poi non abbiano ad avere forza obbligatoria. Per questo solo, quindi, crederci giustificata la domanda che intendo di fare perchè il capoverso venga soppresso.

Ma dico poi che non ritengo accettabile la spiegazione data dall'onorevole relatore, in quanto che, appunto perchè le leggi non si fanno mai senza uno scopo, una volta che abbiamo nell'articolo 6 la dichiarazione che i proprietari dovranno dare una determinata garanzia, questa dichiarazione della legge deve pur portare un effetto, e l'effetto sarà che le provincie, nè potranno accontentarsi di una garanzia meno ampia di quella stabilita

nel capoverso dell'articolo 6, nè potranno richiederla in una misura maggiore.

Nell'un caso, e nell'altro, io domando: possiamo noi imporre alle provincie, che pure facciamo responsabili della restituzione dei capitali, possiamo noi imporre alle provincie la misura della cauzione da esigere per i mutui che si faranno sotto la loro responsabilità? Se è la provincia che espone il proprio danaro, perchè non lasceremo ad essa piena libertà di giudicare della sufficienza della cauzione? Si supponga ad esempio, che il Consiglio provinciale di una delle provincie alle quali vuol provvedere questo disegno di legge, ravvisi *a priori* insufficiente la cauzione nella misura prestabilita dal capoverso dell'articolo 6; questo Consiglio naturalmente non volendo e non potendo esporre la provincia ai pericoli cui va incontro chi dà a mutuo il suo danaro senza idonea garanzia, delibererà di non valersi affatto delle disposizioni di questa legge, e tutti indistintamente i danneggiati di quella provincia saranno privati dei benefici che pur vogliamo loro accordare. Ora, questo è un inconveniente assai grave, e non è il solo che possa derivare dall'accennata disposizione: ed io credo che, per non accrescere le non indifferenti difficoltà cui andremo incontro nella pratica applicazione di questa legge, sia prudente sopprimere senz'altro il capoverso del quale ho parlato.

Lasciamo che la provincia giudichi essa della sufficienza o no della cauzione offerta da coloro che richiederanno il mutuo; in ultima analisi, ripeto, è la provincia quella che distribuisce il danaro sotto la propria responsabilità, è essa, pertanto, la sola che ha diritto di stabilire i limiti, entro i quali deve essere data dal mutuatario la garanzia.

Per queste ragioni, pregherei la Commissione e il Ministero a voler abbandonare la disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo 6: in ogni caso, dichiaro che a tale disposizione io non darò il mio voto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caperle.

Caperle. Io credo di interpretare la volontà della Commissione su questo articolo 6, dichiarando che il capoverso deve essere mantenuto.

L'onorevole Tecchio avverte che la provincia non è obbligata ad attenersi alla misura di garanzia ipotecaria stabilita in questo articolo.

Io mi permetto di ripetere, come ha detto benissimo poc'anzi l'onorevole relatore, che l'esecuzione di questa legge si incardina tutta in quei sensi di patriottismo e di pietà, di cui durante